

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e R. Meyer, agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) FV è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.

(¹) GU C 77 del 9.03.2020.

**Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 15 aprile 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu — Polonia) — Grupa Warzywna Sp.
z o.o. / Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu**

(Causa C-935/19) (¹)

**[Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE –
Articolo 273 – Sopravalutazione dell'importo del rimborso dell'IVA nella dichiarazione fiscale – Errore di
valutazione del soggetto passivo relativamente alla natura imponibile dell'operazione – Rettifica della
dichiarazione fiscale in seguito a un controllo – Sanzione di importo pari al 20 % dell'importo della
sopravalutazione dell'importo del rimborso dell'IVA – Principio di proporzionalità]**

(2021/C 217/19)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Grupa Warzywna Sp. z o.o.

Convenuto: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Dispositivo

L'articolo 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, e il principio di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che pone a carico di un soggetto passivo, che abbia erroneamente qualificato un'operazione esente dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) come operazione soggetta a tale imposta, una sanzione pari al 20 % dell'importo della sopravalutazione dell'importo del rimborso dell'IVA indebitamente reclamato, nei limiti in cui tale sanzione si applica indifferentemente a una situazione in cui l'irregolarità risulta da un errore di valutazione commesso dalle parti dell'operazione quanto alla natura imponibile di quest'ultima, che è caratterizzata dall'assenza di indizi di frode e di perdite di gettito fiscale per l'Erario, e a una situazione in cui non sussistano circostanze particolari di tal genere.

(¹) GU C 191 dell'8.6.2020.